

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1523

Vol. 1972/0210

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1523 def.

Bruxelles, 4 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa in base all'articolo 94 CEE, le modalità di controllo
da parte della Commissione dell'applicazione, nelle regioni centrali della
Comunità, dei principi di coordinamento dei regimi generali di
aiuti a finalità regionale

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1523 def.

RELAZIONE

1. Con propria comunicazione (1) relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale, del 23 giugno 1971, la Commissione ha informato il Consiglio che, a partire dal 1° gennaio 1973 e nell'esecuzione della missione conferitale dagli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE, essa applicherà alcuni principi di coordinamento ai regimi generali di aiuti a finalità regionale. Dal canto loro, i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno, con risoluzione del 20 ottobre 1971, conformemente al desiderio espresso dalla Commissione, preso l'impegno di conformarsi in questo campo ai detti principi.

2. In questa comunicazione ed in questa risoluzione si è sottolineato il fatto che "poiché l'applicazione del coordinamento e del riordino dei regimi di aiuti con finalità regionale avverrà in modo progressivo, è indispensabile un controllo, non soltanto per assicurare tale progressività ma altresì per poter constatare i risultati effettivi di questo coordinamento ed eventualmente perfezionare o integrare le modalità di applicazione".

E' stato previsto che a tale controllo provvederà la Commissione in base alla comunicazione che le verrà fatta a posteriori dei casi significativi di applicazione, nelle regioni centrali della Comunità, dei regimi generali di aiuti a finalità regionale, e cio' secondo una procedura atta a garantire il segreto d'ufficio e definita con la collaborazione degli esperti degli Stati membri.

Questi lavori tecnici sono stati effettuati nel corso del primo semestre dell'anno 1972 ed hanno consentito di giungere, - nel corso di una riunione multilaterale nella quale la Commissione ha riunito, il 21 novembre 1972, i Direttori Generali competenti in materia di aiuti dei diversi Stati membri -, ad un consenso circa :

- la frequenza delle comunicazioni, frequenza determinata dal principio secondo cui non deve sussistere un'eccessiva sfasatura nel tempo tra la data della decisione o della delibera concernenti la concessione dell'aiuto e la data della comunicazione ,

(1) G.U. n. C 111 del 4.11.1971.

- la definizione dei casi significativi che si ispira dalla duplice preoccupazione di prendere in considerazione solamente i casi di applicazione di aiuti regionali veramente importanti senza tuttavia togliere efficacia al controllo ,
- il contenuto delle comunicazioni ,
- la salvaguardia del segreto d'ufficio.

3. Per quanto attiene alla forma giuridica secondo cui le modalità del controllo così convenute dovranno concretizzarsi, è apparso tuttavia a taluni Stati membri che l'applicazione di dette modalità sarebbe loro agevolata mediante l'adozione di un regolamento come l'articolo 94, CEE, lo prevede ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93.

La presente proposta ha per scopo di venire incontro a questa preoccupazione.

Interessa ciò nondimeno che il controllo possa essere esercitato dalla Commissione secondo le scadenze previste (in particolare, comunicazione prima del 1° aprile 1973, da parte degli Stati membri originari, dei casi significativi intervenuti nel corso dell'anno 1972). Se, a motivo del proprio programma di lavoro, il Consiglio non fosse in condizione di adottare la presente proposta di regolamento nei limiti necessari al rispetto di tali scadenze, la Commissione adotterebbe, con mezzi adeguati, le misure di carattere transitorio necessarie a tale scopo.

Proposta di un regolamento del Consiglio che fissa,
in base all'articolo 94, CEE, le modalità di controllo
da parte della Commissione dell'applicazione, nelle re-
gioni centrali della Comunità, dei principi di coordi-
namento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Il Consiglio delle Comunità Europee ,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in parti-
colare il suo articolo 94 ,

Vista la proposta della Commissione ,

Considerando la dichiarazione della Commissione con la quale quest'ultima ha
informato il Consiglio che, a partire dal 1° gennaio 1972 essa applicherà ai
regimi generali di aiuti a finalità regionale, - nella missione conferitale
dagli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE -, i principi di coordinamento
definiti nella propria comunicazione (1) al Consiglio relativa a questi re-
gimi ,

Considerando che, in seguito a questa comunicazione, i rappresentanti dei go-
verni degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno, con loro prima
risoluzione (2) relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale,
preso, il 20 ottobre 1971, l'impegno di conformarsi ai detti principi ,

Considerando che il controllo dell'applicazione dei principi di coordinamento
dei regimi generali di aiuti a finalità regionale è assicurato dalla Commis-
sione in base alla comunicazione a posteriori che le verrà fatta, - con una
procedura che garantisca il segreto d'ufficio -, dei casi di applicazione di
detti regimi di aiuti nelle regioni centrali della Comunità ,

Considerando che conviene precisare, nel quadro dell'applicazione degli ar-
ticoli 92 e 93, le modalità alle quali dovrà conformarsi questa comunicazione ,

(1) G.U. n. C 111/9 del 4.11.1971.

(2) G.U. n. C 111/1 del 4.11.1971.

Ha stabilito il presente regolamento :

Articolo 1°

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in base alle modalità previste nell'Allegato I, i casi di applicazione dei regimi generali di aiuti a finalità regionale nelle regioni centrali della Comunità.

A questo fine, i casi di applicazione che, nel corso di un trimestre determinato, hanno fatto oggetto di una decisione o di una delibera, sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione al più tardi il primo giorno del quarto mese successivo alla fine di questo trimestre.

Per quanto riguarda gli Stati membri originari, la prima comunicazione alla Commissione dovrà intervenire prima del 1° aprile 1973. Questa prima comunicazione verterà sui casi di applicazione che sono stati oggetto di una decisione o di una delibera nel corso dell'anno 1972.

Articolo 2

Sono sottoposti alla procedura dell'articolo primo, i casi nei quali l'investimento agevolato raggiunge o supera in moneta nazionale un importo equivalente a :

4.000.000 di U.C. : per le seguenti operazioni :

- creazione di stabilimenti ,
- ampliamento di stabilimenti esistenti che comporti la creazione di nuovi posti di lavoro ;

3.000.000 di U.C. : per le seguenti operazioni :

- ristrutturazione ,
- rammodernamento ,
- razionalizzazione ,
- ampliamento senza creazione di nuovi posti di lavoro ,
- ecc.

.../...

Se necessario ed alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo 1° gennaio 1972-1° gennaio 1974, la Commissione trasmetterà al Consiglio una proposta per la modifica di questi limiti.

Articolo 3

Le comunicazioni di cui all'articolo primo dovranno rispondere alle modalità fissate nell'Allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure interne necessarie affinché le comunicazioni dei casi di applicazione di cui all'articolo primo non portino pregiudizio alla salvaguardia del segreto d'ufficio. Queste misure dovranno assicurare che le informazioni relative ad un singolo investimento non saranno da essa utilizzate per fini diversi da quelli necessari all'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale.

Il rapporto annuale presentato dalla Commissione al Consiglio relativo a questa applicazione non farà stato di queste informazioni singole, informazioni che non dovranno altresì essere comunicate agli altri Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modalità delle comunicazioni relative ai casi
di applicazione, nelle regioni centrali della
Comunità, dei regimi generali di aiuti a fina-
lità regionale

1. Ogni caso di applicazione deve fare oggetto di una scheda individuale.

Quando un'operazione di investimento forma oggetto di parecchie decisioni di concessione di aiuti scaglionate nel tempo, è necessario compilare e comunicare la scheda individuale relativa a questa operazione in funzione della data in cui viene presa la prima decisione o delibera di concessione di aiuti. Una o più schede individuali complementari vengono poi trasmesse alla Commissione nel quadro delle comunicazioni trimestrali e man mano che vengono prese altre decisioni o delibere di concessione, vigilando a che tali schede complementari facciano riferimento alla numerazione della scheda principale che è già stata oggetto di una comunicazione anteriore.

Ogni scheda individuale avrà un numero di classificazione, seguito dall'indicazione dell'anno e dall'iniziale del paese. Ad esempio : Scheda n. 1/72/X (per lo Stato membro X). La numerazione ricomincia dallo zero ogni anno.

2. Ogni scheda individuale dovrà contenere le seguenti indicazioni :

- Natura dell'operazione : per esempio creazione, ampliamento, rammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione.
- Localizzazione : comune, zona e regione in cui ha luogo l'operazione. Se, in base ad una deroga prevista nel regime di aiuto applicato, l'aiuto è concesso ad un investimento realizzato al di fuori delle zone di aiuti definite da detto regime, è necessario indicare questo fatto.
- Ammontare dell'investimento : in cifre assolute o in moneta nazionale o unità di conto come pure la sua ripartizione (in cifre assolute) tra le varie categorie di spese (terreni, opere murarie, macchinari ed attrezzature ed altre voci).
- Regimi di aiuti applicati : identificazione in ciascun caso del regime utilizzato. Qualora vengano applicati simultaneamente più regimi di aiuti, che si tratti di cumulo fra più regimi o di un'applicazione congiunta di diversi aiuti soggetti a regimi distinti, è necessario indicare per ciascun aiuto il riferimento del regime utilizzato.

.../...

- Tipi di aiuti e importo degli aiuti : ogni tipo di aiuto applicato deve essere indicato (con riferimento al regime utilizzato - vedi sopra) e, se le modalità o l'intensità dell'aiuto differiscono da ciò che è indicato nel regime utilizzato (ad esempio, un'intensità inferiore o una modalità meno favorevole del limite massimo), tutte le precisazioni a tali riguardo debbono figurare nella scheda.
- Numero di posti di lavoro creati : questa indicazione è obbligatoria per gli investimenti, per la creazione di nuovi stabilimenti e l'ampliamento di stabilimenti esistenti.
- Settori di attività : la scheda conterrà l'indicazione del settore di attività che fruisce dell'aiuto. Questa menzione sarà fornita nella misura del possibile secondo la ripartizione in classi prevista dalla "Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee" (NACE)
- Ammontare dell'aiuto in equivalente-sovvenzione netto : tutte le indicazioni necessarie al calcolo dell'equivalente-sovvenzione netto di ogni aiuto secondo il metodo comune di valutazione, come descritto nell'Allegato, punto 5, della comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale, devono figurare del pari nella scheda.